

# COMUNE DI LAVAGNA

## Città Metropolitana di Genova

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

#### INDICE

##### CAPO I

##### DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – Oggetto e norme di riferimento

ARTICOLO 2 – Definizioni

ARTICOLO 3 – Finalità del trattamento

ARTICOLO 4 – Principi generali

ARTICOLO 5 – Trattamento dei dati personali e caratteristiche tecniche dell'impianto

ARTICOLO 6 – Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada

ARTICOLO 7 – Controllo deposito di rifiuti

##### CAPO II

##### OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

ARTICOLO 8 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali

ARTICOLO 9 – Titolare del trattamento

ARTICOLO 10 – Persone autorizzate al trattamento dei dati

ARTICOLO 11 – Responsabile del trattamento

ARTICOLO 12 – Accesso ai sistemi e parole chiave

### **CAPO III**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

ARTICOLO 13 – Trattamento e conservazione dei dati

ARTICOLO 14 – Obblighi dei soggetti autorizzati al trattamento

ARTICOLO 15 – Informazioni rese al momento della raccolta

ARTICOLO 16 – Conservazione delle immagini

ARTICOLO 17 – Interessati

ARTICOLO 18 – Diritti dell'interessato

ARTICOLO 19 – Sicurezza dei dati personali

ARTICOLO 20 – Cessazione del trattamento dei dati

ARTICOLO 21 – Comunicazione dei dati personali

ARTICOLO 22 – Informativa di primo livello ai sensi dell'art. 13 GDPR

ARTICOLO 23 – Informativa di secondo livello ai sensi dell'art. 13 GDPR

### **CAPO IV**

#### **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

ARTICOLO 24 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

### **CAPO V**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

ARTICOLO 25 – Implementazione degli impianti

ARTICOLO 26 – Modifiche regolamentari

ARTICOLO 27 – Pubblicità

ARTICOLO 28 – Norma di rinvio

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente documento, in seguito definito Regolamento, disciplina l'utilizzo e la gestione dei dati personali raccolti mediante il sistema di videosorveglianza ubicato sul territorio del Comune di Lavagna integrato, per alcune zone, da un sistema di rilevamento e lettura delle targhe.

2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

3. L'installazione e l'attivazione degli impianti non devono essere sottoposte all'esame preventivo del Garante poiché è sufficiente che il trattamento dei dati personali, effettuato per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente, avvenga previa informativa resa visibile alle persone che stanno per accedere alle aree sorvegliate, e sia basato su idonee misure di sicurezza.

4. Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto da:

- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D.Lgs. 101/2018;

- Direttiva (UE) 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- DPR n. 15 del 15/01/2018 recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010) e Linee Guida n. 3 del 29 gennaio 2020 dell’European Data Protection Board (EDPB);
- Decreto del Ministro dell’Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
- Legge n. 38/2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”;
- Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e Linee Guida approvate il 26 luglio 2018 dalla Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.

## **ARTICOLO 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) “banca dati”: il complesso di dati personali formatosi presso la sala di controllo del Comando di Polizia Locale del Comune di Lavagna in cui sono presenti le apparecchiature di registrazione ed archiviazione delle immagini o presso altro ufficio distaccato dalla Polizia Locale che garantisca adeguata sicurezza. Le immagini sono trattate esclusivamente

mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;5

b) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4, paragrafo 2 GDPR);

c) "dato personale": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4, paragrafo 1 GDPR);

d) "Titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (art. 4, paragrafo 7 GDPR);

e) "Responsabile del trattamento esterno": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento (art. 4, paragrafo 8 GDPR);

f) "persone autorizzate al trattamento": chiunque agisca sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile del trattamento (art. 29 GDPR);

g) "interessato": la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

h) "comunicazione": il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) "diffusione": il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) "dato anonimo": il dato che non può essere associato ad un interessato identificato o

identificabile;

m) “impianto di videosorveglianza”: qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall’articolo 3 del presente regolamento;

n) “sistema di videosorveglianza”: un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione ed in generale l’utilizzo di immagini e videoriprese relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente;

o) “GDPR”: acronimo di “Regolamento Generale di Protezione dei Dati” - è il Regolamento (UE) 2016/679 relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

### **ARTICOLO 3 – Finalità del trattamento**

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Lavagna dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 sull’ordinamento della polizia municipale, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal Decreto-Legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in Legge n. 48 del 13 aprile 2017 “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Lavagna. L’eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre polizie locali e delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti o protocolli operativi condivisi;

2. L’impianto di videosorveglianza del Comune di Lavagna è particolarmente volto a garantire la sicurezza urbana che l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto del 2008, testualmente definisce come il *“bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.”*

3. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune rappresenta uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell’ordine. L’archivio dei dati registrati costituisce, infatti,

per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell’Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

4. Il trattamento dei dati personali mediante sistema di videosorveglianza è effettuato per:

- a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l’intervento degli operatori;
- b) prevenire, accertare e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale. Le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici, e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- d) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l’incolumità e l’ordine pubblico;
- e) monitoraggio del traffico;
- f) acquisire elementi probatori in caso di violazioni amministrative o penali;
- g) monitorare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono illegittimo di rifiuti su aree pubbliche;
- h) controllare aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
- i) rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito attraverso telecamere per la lettura targhe OCR in grado di leggere le targhe e trasformarle in una stringa alfa numerica, al fine di poter disporre di utili elementi per l’avvio di eventuali accertamenti connessi con la sicurezza urbana per prevenire e sanzionare irregolarità;
- j) ricostruire, ove possibile, la dinamica degli incidenti stradali;

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati in base all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull’attività

lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

6. Conformemente ai principi fondamentali sanciti dal GDPR e, in particolare, ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere sono installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese quando non necessario, evitando immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

7. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

8. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

9. Le immagini possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della strada solamente attraverso l'utilizzo di apparecchiature omologate a tale scopo, o per l'eventuale invio da parte delle Centrali Operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada.

10. L'utilizzo dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri ed è finalizzato allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

#### **ARTICOLO 4 – Principi generali**

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5 del GDPR, ed in particolare:

a) principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al



disposto di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. e) del GDPR. Pertanto, la videosorveglianza comunale non necessita del consenso da parte degli interessati.

b) principio di necessità: in applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, paragrafo 1, lett. c) del GDPR, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali ed identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare autonomamente i dati registrati;

c) principio di proporzionalità: la raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere;

d) principio di finalità: ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lett. b) del GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. Pertanto, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il "*bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa,*

*nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".*

## **ARTICOLO 5 – Trattamento dei dati personali e caratteristiche tecniche dell'impianto**

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il sistema di videosorveglianza attivato nel territorio urbano della città di Lavagna, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

2. Presso la Centrale Operativa della Polizia Municipale sono posizionati i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e le apparecchiature per la relativa registrazione.

3. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento ai sensi delle finalità previste dal presente Regolamento.

In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

5. Le telecamere del "sistema di lettura targhe" sono apparati OCR con illuminatore ad infrarosso che, al passaggio di ciascun mezzo, fotografano le targhe e tramite un software integrato ne leggono il contenuto estraendone la stringa di caratteri alfanumerici; i dati sono interfacciati con le principali banche dati già in uso, per finalità istituzionali, alla Polizia Locale

(Motorizzazione Civile, Ancitel, SIVES) con particolare riguardo all'attività di accertamento e sanzione delle violazioni di carattere amministrativo relative ai veicoli non assicurati o non revisionati.

6. È consentito il trattamento dei dati raccolti mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione automatizzata e la documentazione delle infrazioni alle disposizioni del Codice della Strada nel rispetto della disciplina del presente Regolamento e di quelle specifiche dettate dal successivo articolo 6. In caso di accesso condiviso al sistema di videosorveglianza urbana e al sistema di lettura targhe collegati alle centrali operative della Polizia Locale e delle altre forze di Polizia tramite medesima infrastruttura tecnologica, lo stesso accesso è configurato con modalità tali da permettere ad ogni singola Amministrazione, con la quale si è stipulato accordo/convenzione, la visualizzazione delle immagini e delle targhe solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, sempre nella scrupolosa osservanza dei principi previsti dalla normativa vigente.

7. È altresì consentito l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per il rilevamento delle violazioni inerenti all'abbandono dei rifiuti e la tutela ambientale con specifico riferimento alle disposizioni del presente Regolamento, ed in special modo dettate dall'art. 7.

8. In ogni caso viene garantita la crittografia dei flussi video e la protezione della rete con le misure di sicurezza stabilite da Codice e dal Provvedimento del Garante della Privacy.

## **ARTICOLO 6 – Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada**

1. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di impianti elettronici di rilevamento automatico delle violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, costituisce trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente Regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:

- vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza stradale;

- modalità di accertamento delle violazioni al C.d.S.:
    - a) contestazione immediata;
    - b) con apparecchiature omologate per l'accertamento automatico per le violazioni (art. 201, comma 1 bis, lett. g bis) C.d.S.);
    - c) accertamento da remoto per mancanza di copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 193 C.d.S. previo utilizzo di apparecchiature per l'accertamento di violazioni diverse e richiesta all'utente di apposita documentazione (art. 193, commi 4 ter, 4 quater e 4 quinquies C.d.S.);
  - le risultanze fotografiche sono utilizzate per accertare violazioni alle disposizioni in materia di circolazione stradale, come previsto dall'art. 201 C.d.S. e da relative circolari inerenti agli accertamenti mediante dispositivi o apparati di rilevamento;
  - l'impianto elettronico di rilevamento circoscrive la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino accertate violazioni in materia di Codice della Strada;
  - le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dal Codice della Strada; le stesse non vengono inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto;
  - la documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale e, al momento dell'accesso, vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;
  - le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria e per fini di pubblica sicurezza;
  - le postazioni dei varchi elettronici recano l'informativa in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali;
2. Sono in ogni caso da applicare le disposizioni contenute nella "Direttiva finalizzata a garantire un'azione coordinata delle forze di polizia per la prevenzione ed il contrasto ai

comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali” del 21/7/2017 a cura del Dipartimento Pubblica Sicurezza servizio Polizia stradale.

3. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

## **ARTICOLO 7 – Controllo deposito di rifiuti**

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, necessità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di telecamere risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare il contrasto all'abbandono dei rifiuti solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

2. Per tale finalità e nel rispetto dei principi espressi nel presente Regolamento, potranno anche essere utilizzate telecamere di tipo riposizionabile o modulari (c.d. Fototrappole).

3. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di telecamere per la finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 costituisce trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente Regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:

- vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza urbana e la tutela ambientale;
- le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa; le stesse non vengono inviate al domicilio del contravventore, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale e, al momento dell'accesso, vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;
- le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria;

- le aree soggette a controllo recano l'informativa in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali, a meno che non esistano finalità di sicurezza o necessità di indagine di Polizia Giudiziaria che la escludano.

## CAPO II

### OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

#### ARTICOLO 8 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35 GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante i sistemi oggetto del presente Regolamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento provvederà all'effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento potrebbe rappresentare un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare per attenuare il rischio.

#### ARTICOLO 9 – Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lavagna, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità e ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

2. In particolare il Comune, nella persona del Sindaco *pro tempore*, dovrà:

a) attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto del trattamento secondo la legge e le misure di sicurezza volte ad impedire usi impropri dei dati;

b) vigilare sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alla normativa che disciplina la materia del trattamento dei dati personali e della videosorveglianza;

c) incaricare e autorizzare con deleghe particolari al trattamento dei dati, il Dirigente del Settore Polizia Locale impartendo tutte le istruzioni idonee ad impedire il rischio della perdita della riservatezza, della integrità e della disponibilità delle immagini videoregistrate, il quale può a sua volta incaricare ed autorizzare, ai sensi dell'art. 29 GDPR, altre persone, gerarchicamente sottoposte;

d) impartire idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte della ditta fornitrice ed incaricata alla manutenzione degli impianti

3. I server per la videoregistrazione digitale si trovano all'interno della Sede Comunale e sono collocati in un locale chiuso a chiave ("sala di controllo") al quale potranno accedere il Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune e gli autorizzati al trattamento. La sala di controllo è sistematicamente chiusa e sorvegliata nelle ore di apertura, ubicata in locali non accessibili e/o visibili al pubblico nella parte adibita al controllo delle riprese.

#### **ARTICOLO 10 – Persone autorizzate al trattamento dei dati**

1. La persona autorizzata al trattamento con deleghe particolari è il Dirigente del Settore Polizia Locale il quale designa e nomina per iscritto le altre persone autorizzate al trattamento dei dati personali per l'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, per la visione delle registrazioni, impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29 GDPR. Il Dirigente del Settore Polizia Locale designa e nomina per iscritto i soggetti autorizzati che, sulla base di esperienza, capacità, affidabilità siano in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati, in numero sufficiente a garantire l'utilizzo e la gestione del servizio di videosorveglianza, individuando diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore.

2. Ciascuna delle persone autorizzate ai sensi del precedente comma:

a) diverrà custode delle credenziali di accesso assegnate e dovrà garantirne l'assoluta riservatezza;

b) potrà trattare i dati personali ai quali ha accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Dirigente del Settore Polizia Locale mediante le nomine di incarico loro consegnate ai sensi dell'art. 29 GDPR;

c) dovrà scrupolosamente osservare, nello svolgimento dell'attività realizzata tramite il sistema di videosorveglianza, i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità e avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ospedali;

d) non potrà effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'istaurazione di procedimento penale.

#### **ARTICOLO 11 – Responsabile del trattamento esterno**

1. I compiti di approvvigionamento, installazione, manutenzione degli impianti sono affidati al servizio impianti tecnologici del Settore Servizi Tecnici Territoriali del Comune di Lavagna che si avvarrà della collaborazione ditte esterne specializzate ai fini della fornitura, del corretto funzionamento e della manutenzione degli impianti. Tale ditta, svolgente prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del Titolare del trattamento sarà nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR con specifico atto, limitatamente alla fornitura, posa in opera e alla verifica del corretto funzionamento degli impianti.

2. La ditta di cui al comma 1 dovrà avvalersi sotto la propria ed esclusiva responsabilità di collaboratori che presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti degli interessati; ciò vale in tutti i casi in cui per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza si debba far ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che



comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questi casi, il Dirigente del Settore che affida il contratto procederà a disciplinare i trattamenti da parte del Responsabile del trattamento attraverso contratto ovvero altro atto giuridico ai sensi dell'art. 28 GDPR.

#### **ARTICOLO 12 – Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. L'accesso ai sistemi che gestiscono i dati oggetto del presente Regolamento è esclusivamente consentito agli operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate su disposizione del Dirigente del Settore Polizia Locale. Ogni figura è direttamente responsabile della corretta conservazione e protezione delle menzionate credenziali.

2. I sistemi di videosorveglianza dovranno essere forniti di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di 3 mesi in caso di accesso ai server, per 3 mesi negli altri casi.

### **CAPO III**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **ARTICOLO 13 – Trattamento e conservazione dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione (art. 6, comma 8 del D.L. 23/02/2009, n. 11), fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione dev'essere valutato come eccezionale e, in ogni caso, la decisione può unicamente derivare dalla necessità scaturente da un evento già accaduto, o realmente incombente, oppure dall'esigenza di custodire o di consegnare una

copia specificamente richiesta dall’Autorità Giudiziaria, o dalla Polizia Giudiziaria, in relazione ad un’attività investigativa in corso.

e) trattati, con riferimento alla finalità dell’analisi dei flussi del traffico di cui al precedente art. 6, con modalità volte a oscurare o rendere comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione.

2. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la sovrascrittura automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

3. In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

#### **ARTICOLO 14 – Obblighi dei soggetti autorizzati al trattamento**

1. L’utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte dei soggetti autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento ed in particolare agli artt. 4, 13 e comma 2 del presente articolo.

2. L’utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso per sorvegliare proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui all’art. 16, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 3 e a seguito di regolare autorizzazione, anche verbale, di volta in volta richiesta.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l’avvio degli eventuali procedimenti penali.

5. Quale ulteriore misura di sicurezza, al fine di prevenire utilizzi impropri dei filmati, il Dirigente del Settore Polizia Locale può effettuare verifica periodica degli accessi al registrato da parte del personale autorizzato e delle relative motivazioni.

## **ARTICOLO 15 – Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il servizio impianti tecnologici del Comune di Lavagna, in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali con atto dell’8 aprile 2010, provvede al posizionamento di un’adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono installate le telecamere di videosorveglianza cittadine per le finalità precisate all’art. 3 del presente Regolamento.

2. Il supporto segnaletico dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, dovrà avere un formato e posizionamento tale da essere reso visibile sia in orario notturno che diurno.

3. Sul sito Istituzionale dell’Ente è pubblicata l’informativa completa contenente le modalità e la finalità per gli impianti di videosorveglianza, la conservazione dei dati, le modalità di diritto di accesso dell’interessato secondo quanto previsto dal GDPR e al D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre, viene riportata l’indicazione della esatta collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza comunale con la precisazione circa il numero dei dispositivi installati.

L’informativa di cui sopra può essere evitata solo per esigenze investigative o particolari di sicurezza pubblica segnalate per iscritto dalle forze di Polizia competenti.

## **ARTICOLO 16 – Conservazione delle immagini**

1. I dati personali oggetto di trattamento effettuato con l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relativa alla protezione delle persone fisiche sono conservati, per le telecamere collegate alla centrale operativa del Corpo di Polizia Municipale, per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati con particolare riferimento ai varchi lettura targhe e previa segmentazione degli accessi da effettuare in relazione a specifiche ed evidenti esigenze

investigative e di Polizia Giudiziaria, nonché specifiche richieste da parte dell'Autorità Prefettizia e Giudiziaria.

2. Ogni decisione volta alla conservazione dei dati per un periodo più esteso rispetto a quello indicato dovrà essere ampiamente giustificata tramite idonea documentazione comprovante le ragioni di detta esigenza.

3. Il sistema deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto, anche mediante sovraregistrazione e, comunque, con modalità tali da rendere non più riutilizzabili i dati cancellati.

#### **ARTICOLO 17 – Interessati**

1. I dati trattati interessano soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

#### **ARTICOLO 18 – Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza scritta, ha diritto:

a) di accedere ai propri dati personali (art. 15 del GDPR);

b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare del trattamento, del Responsabile della Protezione dei dati personali e del Responsabile del trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali ed in generale in relazione a quanto previsto dagli articoli 13 GDPR e 10 e ss. D.Lgs. 51/2018;

c) alla cancellazione, alla trasformazione in forma anonima o al blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 17 del GDPR);

d) di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei propri dati personali (art. 18 del GDPR);

e) la portabilità dei dati personali che lo riguardano (art. 20 del GDPR);

f) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta (art. 21 del GDPR).

2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Titolare del trattamento. È prevista, comunque, la possibilità di coinvolgere il Responsabile della Protezione Dati.

3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare le informazioni utili alla sua identificazione tramite il sistema di videosorveglianza, fra cui il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa. Il Dirigente del Settore Polizia Locale accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della loro acquisizione, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4 del GDPR;

4. Qualora non sia possibile identificare l'interessato (o in caso di richieste eccessive o manifestamente infondate) il Dirigente del Settore Polizia Locale – previa adeguata motivazione ed entro il termine di 30 giorni dalla richiesta – informerà l'interessato dell'impossibilità di dare seguito alla richiesta;

5. Per ciascuna delle richieste di accesso può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. L'interessato può comunque inoltrare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'articolo 77 del GDPR.

## **ARTICOLO 19 – Sicurezza dei dati personali**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono protetti con misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di

sicurezza proporzionato al rischio e ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente Regolamento;

2. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la Centrale Operativa della Polizia Municipale, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite in forma scritta. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale;

4. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali profilazioni per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza. I soggetti autorizzati sono altresì istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento;

5. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso.

#### **ARTICOLO 20 – Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti o conservati secondo quanto previsto dal GDPR e dall'art. 2 del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

#### **ARTICOLO 21 – Comunicazione dei dati personali**

1. I dati potranno essere comunicati soltanto ai soggetti espressamente autorizzati.

2. I dati potranno essere inoltre comunicati a:

- Centrali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
- Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso;

- all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente. Al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;

- ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente, l'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

3. In ogni caso, la comunicazione dei dati personali da parte di questo Comune a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamentare.

4. È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti.

5. In ogni caso viene garantita la crittografia dei flussi video e la protezione della rete con le misure di sicurezza previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

## **ARTICOLO 22 – Informativa di primo livello ai sensi dell'art. 13 GDPR**

1. Il Comune di Lavagna, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 GDPR, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente all'accesso delle aree in cui sono concretamente posizionate le telecamere, attraverso appositi avvisi recanti la dicitura:

*“Area/territorio videosorvegliata/o;*

*Titolare del trattamento: la registrazione è effettuata dal Comune di Lavagna, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza della Libertà 47 – 16033 Lavagna (GE), tel.: 0185 3671, e-mail: \_\_\_\_\_;*

*DPO: nominato con Decreto Sindacale.*

## FINALITÀ

- *prevenire, accertare e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale;*
- *rilevare, prevenire, controllare ed accertare eventuali violazioni del Codice della strada;*
- *tutelare immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici, e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;*
- *monitorare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono illegittimo di rifiuti su aree pubbliche.*

## CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

*I dati personali oggetto di trattamento effettuato con l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono conservati per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni.*

## TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE

*Il Comune non trasferisce i Suoi dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.*

## DIRITTI DEGLI INTERESSATI

*L'interessato può esercitare diversi diritti, in particolare quello di richiedere al Titolare del trattamento l'accesso o la cancellazione dei suoi dati personali (artt. 15 e ss. Regolamento UE 2016/679)*

*Per informazioni dettagliate sulla videosorveglianza, si prega di consultare l'informativa completa fornita dal Titolare, consultando il nostro sito internet (URL) <http://www.comune.lavagna.ge.it>*

## ARTICOLO 23 – Informativa di secondo livello ai sensi dell'art. 13 GDPR

1. L'informativa estesa, contenente tutte le informazioni di cui all'art. 13 GDPR, è messa a disposizione degli interessati nelle seguenti modalità:

- QR CODE sulla segnaletica di cui all'art. 22;



- in formato cartaceo c/o lo “Sportello del cittadino”;
- sul sito web istituzionale del Comune;

così come disposto dall’art. 13 GDPR e in base alle indicazioni del punto 7.2 delle Linee Guida 3/2019, adottate il 20.01.2020.

## CAPO IV

### TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

#### ARTICOLO 24 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 77 e seguenti del GDPR e dagli artt. 37 e seguenti del D.Lgs. 51/2018.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4- 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dirigente del Settore Polizia Locale così come individuato dal presente Regolamento.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ARTICOLO 25 – Implementazione degli impianti

Il Settore Servizi Tecnici Territoriali è incaricato di attestare al titolare del trattamento la piena conformità degli impianti (ad es. videocamere, cablatura, server ecc.) alla normativa vigente come installazione, regolazione e funzionamento nel caso di qualunque successiva implementazione degli impianti .

#### ARTICOLO 26 – Modifiche regolamentari

1. Gli eventuali atti normativi e amministrativi dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti, anche in mancanza di aggiornamento del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 27 – Pubblicità**

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e potrà essere reperita sul sito Istituzionale del Comune di Lavagna.

## **ARTICOLO 28 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento (UE) 2016/679, al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dall'EDPB – *European Data Protection Board* e alle indicazioni centrali dell'Anci e del Ministero dell'Interno.